

ART.43

(art.43 Legge n.6/1996)
(Giunta Permanente delle Elezioni)

1. La Giunta Permanente delle Elezioni, composta di cinque membri, è eletta dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura. I suoi componenti non possono essere Consiglieri, Capitani di Castello o membri di Giunta.